

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Band: 69 (1997)
Heft: 2

Artikel: La legge federale d'organizzazione militare o regolamento militare generale del 20 agosto 1817
Autor: Massarotti, Vigilio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-247288>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La Legge federale d'organizzazione militare o Regolamento militare generale del 20 agosto 1817

Col Vigilio Massarotti

Se il 1291 segna la data ufficiale di fondazione del nostro Paese, la Svizzera nella sua forma attuale, in quanto a Cantoni e frontiere, nasce con il Patto del 7 agosto 1815.

Per maggior comprensione del tema di questo articolo giova ricordare brevemente quali furono i pregi e le lacune di questo nuovo legame federale.

Il Patto del 1815 rappresentava, più che una Costituzione, un trattato di alleanza fra i ventidue Cantoni sovrani, in vista della comune sicurezza. Esso determinava i confini della Confederazione i quali sono rimasti tali sino ad oggi e le dava un emblema, croce bianca in campo rosso. I Cantoni prestavano un giuramento d'amicizia e di fedele assistenza in caso di necessità; essi si impegnavano a non contrarre alleanze contrarie al Patto e rinunciavano a stipulare con lo straniero trattati separati.

Ma, in sostanza, come anche gli storici tengono a sottolinearlo, il Patto del 1815, costituiva un ritorno ai tempi anteriori alla Rivoluzione. Ovunque risorgeva l'influenza delle antiche famiglie aristocratiche, motivo per il quale si dà il nome di Restaurazione al periodo che va dal 1815 al 1830.

La Confederazione si era, senza dubbio, molto trasformata in rapporto a quella dei diciannove Cantoni: essa contava, come visto 22 Cantoni, tutti uguali nei diritti.

Ma il Patto del 1815 aveva anche delle gravi lacune poiché esso non garantiva, fra altro, né la libertà religiosa, né la libertà di stampa, né il diritto di associazione.

La Dieta federale si riuniva ogni anno, nel capoluogo del Cantone che funzionava da Vorort, il primo lunedì di luglio; i deputati prendevano posizione sui problemi in sospeso o votavano secondo le istruzioni ricevute dai loro governi cantonali.

La Dieta aveva il diritto di dichiarare la guerra e di concludere la pace, nominava i rappresentanti diplomatici all'estero e vegliava alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera ed erano pure di sua competenza gli affari militari.

Malgrado la Dieta lasciasse ampia libertà ai cantoni, ad eccezione dei punti menzionati, essa era molto attiva per quanto concerne i problemi di politica estera e di sicurezza.

Memore di quanto il nostro Paese aveva sofferto in seguito all'occupazione del nostro territorio da parte delle truppe francesi, diventando anche il campo di battaglia degli eserciti europei coalizzati contro la Francia (fra altro con le due battaglie di Zurigo nel 1799), in occasione del Congresso di Vienna, la Dieta chiese che alla Svizzera fosse accordato lo statuto di neutralità perpetua. Questa richiesta veniva accolta e sancita con la firma del 2. Trattato di Parigi del 20 novembre 1815.

Se tutti gli Stati firmatari erano disposti a riconoscere ed a rispettare la nostra neutralità e l'integrità del nostro territorio, la Confederazione doveva farsi garante della sua difesa per evitare che il suo ruolo diventasse, come diversi anni prima, il luogo di passaggio e di scontro di belligeranti stranieri. Ciò richiedeva, naturalmente, la formazione di un esercito forte e capace di far rispettare, anche con le armi, lo statuto di neutralità.

Questa convinzione era pure molto diffusa nella popolazione e i giornali ne erano l'eco.

È così che il 4 marzo 1816, un ufficiale ginevrino, Charles Constant, scriveva nel suo giornale: (cito).

«Perché la neutralità della Svizzera non sia solamente una parola, ma una realtà, abbiamo bisogno di tre cose: 1. che la Confederazione abbia a sua disposizione un fondo con cui organizzare l'armata federale; 2. che un'accademia militare sia fondata, dove gli ufficiali possano imparare il loro mestiere; 3. che sia istituito uno stato-maggiore, il quale ispezionerà le nostre milizie e le farà manovrare per dare l'uniformità e la coesione che mancano loro» (fine della citazione).

Charles Constant non avrebbe certamente mai pensato, proponendo la via da seguire, che la Dieta non avrebbe tardato a realizzare questo programma!

È così che, solamente un anno dopo la pubblicazione di questo articolo e due anni dopo la firma del 2. Trattato di Parigi, il 20 agosto 1817, 180 anni or sono, entrava in vigore il «Regolamento militare generale» o «Legge federale d'organizzazione militare» che, con i suoi 452 articoli, poneva le basi per la costituzione del nuovo esercito federale.

L'armata federale, basata sui contingenti che ogni Cantone doveva mettere a disposizione, era formata dall'attiva con un effettivo di 33.758 uomini e dalla riserva con 33.758 militi, con un totale di 67.516 uomini, 120 cannoni e 50 pezzi da parco. Tutte le altre truppe non comprese nell'attiva o la riserva formavano la landwehr.

Attiva

217 cp di fanteria (125 uomini)
 20 cp di carabinieri (100 uomini)
 111/2 cp di cavalleria (64 uomini)
 24 cp d'artiglieria (21 uomini)
 2 cp di zappatori (21 uomini)
 2 cp di pontonieri (21 uomini)

Riserva

219 cp di fanteria
 20 cp di carabinieri
 16 cp di artiglieria

La nuova legge fissava pure il numero di militi che ogni Cantone doveva mettere a disposizione, sulla base di due uomini per 100 abitanti. L'armamento, l'abbigliamento e l'equipaggiamento erano prescritti in modo uniforme. Per ciò che concerne l'abbigliamento, ciò era un po' un'utopia poiché i contingenti di ogni Cantone portavano uniformi differenti, alle quali non volevano rinunciare.

Nel 1835 si cercò di mettere un po' di ordine, ma i campanilismi cantonali ebbero il sopravvento ancora durante alcuni anni, in una fantasmagoria di colori!

Però, sin dal 1815, tutti i Cantoni furono d'accordo che i militi dei contingenti cantonali a disposizione della Confederazione, portassero al braccio sinistro, come distintivo comune, una fascia rossa con la croce bianca.

I Cantoni erano responsabili dell'istruzione della truppa, la formazione delle unità e la preparazione del materiale di guerra, secondo le direttive del «Regolamento militare generale».

Le autorità cantonali, pur piene di zelo per realizzare queste direttive, si urtavano ad enormi difficoltà. L'invasione, l'occupazione da parte delle truppe francesi ed i combattimenti avevano avuto come conseguenza situazioni finanziarie disastrose ed arsenali vuoti.

Solamente a prezzo di grandi sforzi e sacrifici, i Cantoni poterono iniziare il reclutamento, l'armamento e l'istruzione dei contingenti che la legge del 20 agosto 1817 imponeva.

Soprattutto l'istruzione dei militi lasciava molto a desiderare per la mancanza di istruttori qualificati e variava da Cantone a Cantone. Se Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea, Argovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra avevano introdotto delle scuole reclute di 40-50 giorni, altri Cantoni si erano accontentati degli esercizi domenicali, ciò che era evidentemente insufficiente.

Da parte sua, la Confederazione si impegnò a fondo per avere un esercito degno di questo nome, prendendo diverse misure.

Conformemente alla legge del 1817, essa istituì uno Stato-Maggiore Generale che fornisce, in tempo di pace, la Commissione d'ispezione militare e, in caso di conflitto, lo Stato Maggiore dell'esercito. Ne fanno parte il capo di stato-maggiore generale, il colonnello ispettore dell'artiglieria, il colonnello commissario di guerra; inoltre da 12 a 24 colonnelli federali nominati dalla Dieta.

La commissione d'ispezione si mise immediatamente al lavoro. Nel 1817 si fece comunicare da tutti i Cantoni gli effettivi, lo stato dell'armamento e del materiale dei contingenti previsti dalle direttive della Confederazione. Inoltre, fatto molto importante, la Dieta chiese ai Cantoni di adattare le proprie leggi militari alle esigenze della Legge federale d'organizzazione militare del 1817.

I contingenti cantonali vennero ispezionati dai colonnelli federali già a partire dal 1818 con Zurigo ed Argovia, a cui seguì nel 1819 Basilea. Già nel 1822, 21 cantoni su 22 avevano subito con successo queste ispezioni.

Per cercare di unificare l'istruzione, secondo quanto aveva auspicato Charles Constant, il 1. agosto 1819 viene inaugurata a Thun la prima scuola centrale destinata, in un primo tempo, ai quadri appartenenti all'artiglieria e al genio, con la partecipazione di 47 ufficiali e 158 sottufficiali di 19 cantoni.

Fra gli istruttori, il Ten Col Dufour per il genio; a partire dal 1822, egli assunse il comando della scuola. Nel 1828, la Dieta decise la creazione di una terza classe d'istruzione biennale per gli ufficiali di stato-maggiore, gli ufficiali e sottufficiali di fanteria, cavalleria e dei carabinieri.

A partire dal 1820 ebbero luogo, ogni due anni, i «campi d'esercizio» previsti dal Regolamento del 1817 per i contingenti cantonali con lo scopo di rendere uniforme l'istruzione e addestrare gli ufficiali e la truppa a manovrare sul campo. (Vedi RMSI, fascicolo settembre-dicembre 1995, pag. 253, dell'autore del presente articolo).

A poco a poco, lo spirito dell'esercito, penetrato d'entusiasmo e d'emulazione, malgrado la diversità dei suoi contingenti cantonali, si diffuse anche fra la popolazione, contribuendo così alla formazione di uno spirito nazionale che si manifestò in differenti modi.

Per esempio, i corpi di Cadetti, un'istituzione che aveva per scopo l'addestramento dei giovani agli esercizi fisici, al tiro ed alla marcia, proliferarono in tutto il Paese, specialmente nella Svizzera di lingua tedesca, ma anche, più tardi, a partire dal 1851, nel Canton Ticino, meno nella Svizzera francese.

Questi corpi di Cadetti, alcuni dei quali esistono ancora oggi, stanno a dimostrare l'interesse della popolazione e, in particolare, dei giovani, per la difesa nazionale, nell'ambito di una Confederazione unificata.

Sarebbe interessante scrivere la storia di questi «Corpi di Cadetti», in particolare per ciò che concerne il nostro Cantone, dove tra il 1851 e il 1878 esisterono circa una trentina di queste formazioni!

Certamente pochi sanno che anche piccole località, come Agno, Giornico, Ludiano, Pollegio, Rivera e Sessa, per citarne solo alcune, avevano, prevalentemente in ambito scolastico, i loro Cadetti!

Un'altra manifestazione dello spirito nazionale di quel tempo, la si ebbe con la fondazione della «Società svizzera dei Carabinieri», in occasione del primo tiro federale, tenuto ad Aarau dal 7 al 12 giugno 1824, società alla quale aderirono, già nel secolo scorso, migliaia di membri, diffondendo così lo «sport» del tiro nel

nostro Paese, tiro reso poi obbligatorio più tardi nell'ambito dell'esercito con la nuova «Legge sull'organizzazione militare» del 13 novembre 1874.

Col tempo, venne fondata la «Società Svizzera degli ufficiali». Già il 18 luglio 1822, parecchi ufficiali di diversi Cantoni si incontrarono a Langenthal, dando in tal modo una prova tangibile della loro volontà di dimenticare i «campanilismi» cantonali, per dar vita ad un'intensa collaborazione per arrivare ad avere un esercito federale omogeneo ed efficiente.

* * *

La «Legge sull'organizzazione militare» del 1817, non trovava il Canton Ticino impreparato. Infatti, dopo la sua entrata nella Confederazione dei 19 Cantoni, il 19 febbraio 1803, il governo ticinese, il 29 maggio 1804, decretava l'organizzazione del primo contingente di truppe cantonali, basandosi sull'art. 23, tit. 4 della Costituzione, secondo il quale, cito, «*Ogni svizzero abitante del Canton Ticino è soldato*».

La prima apparizione di contingenti ticinesi nell'esercito federale avviene durante la mobilitazione del 18 dicembre 1813, in occasione del passaggio attraverso la Svizzera delle truppe della coalizione europea contro Napoleone.

Con la 1. divisione si trova il bat fant Pozzi, stazionato a Locarno. Due altri bat di questa divisione si trovano contemporaneamente nel Ticino: il bat Danieli (San Gallo) a Lugano, Mendrisio e Ponte-Tresa e il bat Franz von Erlach (Berna) a Bellinzona, Locarno e Mesocco.

Nell'ordine di battaglia dell'esercito federale del 23 aprile 1815 ritroviamo il bat Pozzi, questa volta alla 9. brigata.

Nell'ordine di battaglia dell'esercito federale, al comando del generale Bachmann, nei giorni 4 e 5 luglio 1815, prima della sua entrata in Borgogna, troviamo nella 1. brigata della 1. divisione il bat Cusa. Inoltre, nella divisione di riserva, stazionati nel Ticino, il bat 3 e 4, non compresi nelle truppe al soldo della Confederazione.

La presenza di questi contingenti, ancora prima che la legge militare del 1815 fosse stata emessa, stanno a dimostrare come le direttive del 29 maggio 1804 fossero state prese molto sul serio.

Con la «Legge federale di organizzazione militare» del 20 agosto 1817, il Canton Ticino doveva mettere a disposizione dell'esercito federale, per l'attiva 2 battaglioni di fanteria, con 14 compagnie ed un totale di 1724 uomini, per la riserva 2 battaglioni di fanteria con 12 compagnie e 1747 uomini.



«Fanteria ticinese 1809». Collezione A. von Escher Biblioteca militare federale e Servizio storico, Berna.

Per il nostro cantone non era prevista la messa a disposizione di carabinieri, cavalleria, artiglieria, pontonieri e zappatori. Per contro, il Ticino doveva fornire due distaccamenti del treno, uno per l'attiva con un effettivo di 37 uomini e 53 cavalli e, per la riserva, 21 uomini e 35 cavalli.

Riassumendo, l'effettivo totale del contingente del Canton Ticino era di 1804 uomini per l'attiva, cosicché, tenendo conto anche della riserva, si arrivava ad un totale di 3608 uomini.

Il 3 febbraio 1831, il Consiglio di Stato emanava poi, da Lugano, la famosa «Circolare alle Municipalità sugli effettivi militari e sulla istruzione del Contingente» n. 1159, che si può considerare un complemento del decreto di legge del 29 maggio 1804. Per il lettore che forse si chiederà come mai questa circolare fosse data da Lugano e non da Bellinzona, vorrei ricordare che ciò è dovuto alla Costitu-

N. 1159.



IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO ALLE MUNICIPALITÀ E COMUNI DEL CANTONE.

Stavari.

Per disposizione dell'Alta Dieta straordinaria Federale i Cantoni devono sollecitamente organizzare i propri Contingenti militari all'oggetto di difendere e sostenere all'esecuzione de' casi la NEUTRALITÀ ARMATA da essa decretata.

Tutti gli altri Lodevoli Cantoni gareggiano nel prendere le più pronte ed efficaci misure per corrispondere come si conveniva all'alto scopo che la suprema Autorità Federale si è prefisso, quello cioè di conservare la pace sostenendo la neutralità armata. Il Cantone Ticino non vuole al certo, né può rimanere indietro: esso si mostrerà degno di sé, e della Confederazione a cui felicemente appartiene.

A questo fine il vostro Governo che prese le redini del Cantone in un momento in cui le cose militari eran poste in obbligo, ha pigliato e va pigliando le convenienti disposizioni, la più urgente delle quali è quella della elementare istruzione della manovra militare dei Coscritti del Contingente attivo. Questa avrà principio fra pochi giorni.

Tale misura dovendo essere necessariamente susseguita da altre, alla cui esecuzione ogni Municipalità deve contribuire in quanto la concerne, noi troviamo indispensabile di prescrivere per ora le seguenti direzioni, che serviranno di norma alle stesse Municipalità, e ai Coscritti.

1.° Le Municipalità si presteranno al primo invito dei rispettivi ufficiali di Compagnia sottoindicati a formare in doppio uno stato preciso degli effetti militari di qualsiasi qualità, che esse hanno ritirati dai Comandanti di Circondario, avendo cura di notare particolarmente quelli che trovansi in istato servibile, e quelli che fossero o fuori d'uso o di facile riattamento. Una copia di detti stati firmata dall'Ufficiale si conserverà negli atti della Municipalità, e l'altra copia firmata dal Sindaco verrà trasmessa al Consiglio di Stato, controfirmata dal rispettivo ufficiale, il quale ne farà altra copia a norma delle sue incumbenze.

2.° Quando i Capitani o i rispettivi istruttori crederanno opportuno di far consegnare ai coscritti gli effetti d'armamento, si rivolgeranno alle rispettive Municipalità a farne la domanda a cui queste si dovranno prestare ritardando regolarmente ricevute degli effetti consegnati.

3.° Le Municipalità diffideranno i propri coscritti tanto del Contingente attivo che di riserva, che dal giorno in cui saranno richiesti dai rispettivi ufficiali o istruttori all'istruzione militare vi si dovranno prestare regolarmente, e in conseguenza fino a nuova disposizione governativa non potranno dalle Municipalità essere rilasciati gli attestati per ottenere passaporti per l'estero, ai coscritti dei suddetti due corpi.

4.° Per quei coscritti che fossero assenti dalla patria, le Municipalità intimeranno alle loro famiglie l'ordine di richiamarli in patria accordando loro il termine di giorni quindici.

5.° Passato il suddetto termine, ove qualche coscritto o assente, o refrattario non si prestasse all'invito e all'effettivo servizio militare, le Municipalità lo rimpiazzeranno tosto col chiamare al servizio quel coscritto cui toccò il numero immediatamente progressivo, al quale compererà l'azione di regresso per la convegnente indegnità contro il coscritto assente o refrattario.

6.° Prima però di effettuare questo rimpiazzo le Municipalità interpelleranno la famiglia cui appartiene il coscritto mancante, se essa preferisce o di concertarsi preventivamente con quello che lo deve rimpiazzare come sopra o di provvedere essa stessa un supplente stabile.

7.° Ogni contratto di rimpiazzamento sarà trasmesso in copia autentica al Consiglio di Stato a cura e spesa di chi si fa rimpiazzare. Questa copia sarà prima presentata dal supplente al Capitano della Compagnia a cui è ascritto, il quale avrà cura di riconoscere se nel supplente concorrono tutte le qualità volute dalla legge organica articolo 84 § B del 29 Giugno 1823, e ne farà analoga dichiarazione in calce a detta copia del contratto.

8.° Potranno però essere accettati per supplenti tutti quelli, che sebbene oltrepassassero l'età di 30 anni, avessero tuttavia robustezza, sanità e statura vantaggiosa, e tanto più se fossero già esperti nell'arte militare.

9.° Nel rimanente tanto le Municipalità quanto i coscritti si atterranno ai dispositivi della citata legge in ciò che non venne derogato col presente.

10.° Il presente Decreto sarà stampato, pubblicato, affisso ai luoghi soliti ed eseguito. Lugano li 3 febbrajo 1831.

Per il Consiglio di Stato Il Presidente A. LUVINI.

Il Segretario di Stato STEF. FRANCINI.

Stato degli Ufficiali del Contingente Attivo e della Riserva.

Table with columns: ATTIVO (1st, 2nd, 3rd Battaglione), RISERVA (4th Battaglione), and Compagnie distaccate (ATTIVO, RISERVA). Rows list names and ranks of officers across various battalions.

Lugano: Tipografia Ruggia e Comp.

Riproduzione in formato ridotto della circolare n. 1159 del 3 febbraio 1831 (Dall'archivio dell'autore).

zione cantonale di quel tempo, secondo la quale la sede governativa veniva alternata di sei in sei anni tra Bellinzona, Locarno e Lugano!

Da notare che, nella parte inferiore di tale circolare è pure indicato lo «Stato degli ufficiali del Contingente Attivo e della Riserva».

Fra altri, troviamo tre ufficiali che diventarono poi Colonnelli Federali, dopo Franchino Rusca, uno degli eroi della Beresina, che fu il primo ticinese nel 1831.

Essi sono:

- il Tel Col Giacomo Luvini di Lugano, Cdt del 1. bat dell'attiva, nel 1832;
- il Ten Col Francesco Stoppani di Ponte-Tresa, Cdt del 3. bat della riserva, nel 1847;
- il Cap Gian-Battista Pioda di Locarno, Cdt della 2. cp del 2. bat dell'attiva, nel 1847.

Considerazione finale

Ho pensato essere interessante ricordare come, quando e nell'ambito di quali circostanze e necessità storiche, politiche e militari, nacque l'esercito federale, esercito che, pur subendo nel corso di 180 anni parecchie trasformazioni e ristrutturazioni in vista di aumentare sempre maggiormente l'efficienza e la preparazione, rimane ancora, oggi più che mai, una delle colonne della nostra democrazia e della nostra politica di sicurezza.

Malgrado la drastica riduzione degli effettivi con la Riforma 95, i risparmi imposti dall'attuale situazione finanziaria della Confederazione e gli argomenti più o meno discutibili di coloro che ne vorrebbero la scomparsa, esso rimane pur sempre uno dei garanti più affidabili della nostra indipendenza e della nostra libertà.

Fonti consultate

Per la redazione di questo articolo, mi sono basato su:

- «*Storia Militare Svizzera*», vol. 3, fascicolo 8 e vol. 4, fascicolo 9, 1921/1925.
- «*Cinquant'anni di Rivista militare della Svizzera Italiana 1928-1978*», pag. 128 a 134 e 142 a 146.
- *Documenti dell'archivio personale.*